



Ricorso n. 2242/1995

Sent. n. 580/07

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima
Sezione, con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso Presidente
Italo Franco Consigliere
Fulvio Rocco Consigliere, estensore
ha pronunciato la seguente

Avviso di Deposito del a norma dell'art. 55 della L. 27 aprile 1982 n. 186 <i>Il Direttore di Sezione</i>
--

SENTENZA

sul ricorso **R.G. 2242/1995** , proposto da **Bazzanella & C. S.r.l.**,
in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e
difeso dall'Avv. Maria Gabriella Maggiora, con domicilio eletto in
Venezia presso lo studio dell'Avv. Giorgio Pinello, San Polo n.
3080/L,

contro

l'Azienda Municipalizzata di Igiene Ambientale (AMIA) di
Verona, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* ,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro
Clementi e dall'Avv. Wanda Falciani, con elezione di domicilio
presso lo studio di quest'ultima in Venezia, Calle del Pestrin, San
Marco n. 3472,

e nei confronti di

Office Automation S.r.l., in persona del suo legale rappresentante
pro tempore, non costituitosi in giudizio,

per l'annullamento

degli atti della gara, limitatamente alla deliberazione n. 151/13 dd. 1 giugno 1995 della Commissione amministratrice dell'Azienda Municipalizzata di Igiene Ambientale (AMIA) di Verona e limitatamente agli atti della Commissione di gara successivi al 12 maggio 1995, con la quale è stato aggiudicato alla Office Automation S.r.l. il contratto per la fornitura di una macchina fotocopiatrice e l'appalto del relativo servizio di assistenza; ove occorra, di tutti gli atti dell'anzidetta gara, ivi segnatamente compresa la deliberazione della Commissione amministratrice dell'AMIA n. 67/5 dd. 9 marzo 1995 recante l'indizione della gara anzidetta; nonché, in ogni caso, di qualsivoglia atto presupposto e conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato il 5 luglio 1995 e depositato il 13 luglio 1995;

visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Municipalizzata di Igiene Ambientale (AMIA) di Verona;

viste le memorie prodotte dalle parti;

visti gli atti tutti di causa;

uditi nella pubblica udienza dell'1 febbraio 2007 (relatore il consigliere Fulvio Rocco) l'Avv. M. G. Maggiora per la ricorrente Società;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1.1. Con deliberazione n. 67/5 dd. 9 marzo 1996 la Commissione amministratrice dell'Azienda Municipalizzata di Igiene Ambientale

(AMIA) di Verona ha disposto l'espletamento, a' sensi e per gli effetti dell'art. 62 del D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902, di una trattativa privata per l'acquisto di una fotocopiatrice, *“in relazione alla particolare tipologia del bene da acquisire che necessita di valutazioni che non siano unicamente vincolate al solo parametro della convenienza economica, tali da sconsigliare il ricorso agli automatismi propri di una gara a licitazione privata”* (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).

Nell'annesso schema di lettera di invito risultavano precisate le caratteristiche tecniche di massima ricercate da AMIA, ivi compresa la testuale prescrizione che *“la fotocopiatrice dovrà essere modello di recente commercializzazione, utilizzare tamburo organico e sostenere n. 2.000.000 di copie”* (cfr. *ibidem*, doc. 2).

Ivi pure si affermava che *“l'offerta dovrà indicare il prezzo unitario I.V.A. esclusa, dando atto che il contratto verrà assegnato alla ditta che formulerà l'offerta più conveniente”*, e che l'offerta stessa, unitamente alla documentazione prescritta, doveva pervenire a mezzo di *“busta intestata, chiusa con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura”* (cfr. *ibidem*).

Assieme ad altri concorrenti ha presentato offerta pure l'attuale ricorrente, Bazzanella & C. S.r.l.

La gara ha avuto luogo il 12 maggio 1995 presso la sede dell'AMIA e alle relative operazioni ha pure presenziato un incaricato di Bazzanella.

La ricorrente afferma che dallo stesso processo verbale di gara n. 1

(cfr. *ibidem*, doc. 5) emergerebbe la maggior convenienza della propria offerta, avente per oggetto l'acquisto di una fotocopiatrice Lanier mod. 6765 a *console* per un prezzo di Lire 23.000.000.- e un servizio di assistenza ad un canone annuo di Lire 500.000.- (cfr. *ibidem* la relativa offerta quale doc. 4; ivi si legge, altresì, che “*la fotocopiatrice in oggetto è un modello di recente commercializzazione, utilizza tamburo riciclabile ed è in grado di sostenere almeno 3.000.000 di copie*”).

Seguivano, sempre a detta di Bazzanella, le offerte della Office Automation S.r.l. (Lire 23.940.000.- per la fornitura di una fotocopiatrice INFOTEC mod. 9365 DZ a Lire 23.940.000.- con canone annuo di assistenza di Lire 980.000.-) e della ditta Pierangelo Baresi – Divisione Gestetner Italia (Lire 33.000.000.- per la fornitura di una fotocopiatrice Rex Rotare 8060 DZF a Lire 33.000.000.- con canone annuo di assistenza di Lire 3.000.000.-).

Secondo quanto affermato dalla ricorrente, essa alla fine delle operazioni di gara “*riceveva le congratulazioni dei presenti e rimaneva in attesa del formale atto di aggiudicazione*” (cfr. pag. 3 dell'atto introduttivo del presente giudizio).

Viceversa, alla fine del medesimo processo verbale n. 1 dd. 12 maggio 1995 si legge che “*terminata la lettura delle offerte il Presidente*” della Commissione di gara “*rileva che per poter procedere all'aggiudicazione, vista la molteplicità dei parametri su cui dover effettuare la comparazione, appare necessario effettuare una dettagliata ed approfondita comparazione delle diverse proposte*

tecnico-economiche. Stabilisce, pertanto, di rimandare ad una successiva seduta l'aggiudicazione della gara, al fine di dar corso all'esame delle offerte sopramenzionate” (cfr. doc. 5 di parte ricorrente).

In relazione a ciò, quindi, l'AMIA ha indirizzato a Bazzanella, mediante telefax n. 8009276 dd. 18 maggio 2005, la seguente comunicazione: *“Al fine di pervenire ad una equa comparazione degli elementi tecnici ed economici della fotocopiatrice da voi proposta in sede di gara con quella di marca CANON, in grado di sostenere con un unico tamburo n. 3.000.000 di copie, si chiede di indicare il numero di copie che il “tamburo” di cui è dotata la Vostra fotocopiatrice è in grado di sostenere nonché il costo di sostituzione dello stesso. In attesa di un sollecito riscontro si porgono distinti saluti” (cfr. ibidem, doc. 6).*

Nella propria ricostruzione dei fatti, AMIA afferma di aver inviato in tal senso in data 19 maggio 1995 *“un fax a tutti i concorrenti ... per chiedere ... ulteriori informazioni necessarie ad una più completa valutazione delle offerte”,* posto che nella lettera di invito *“non era stato chiesto quale durata avesse il tamburo (cioè quale numero di copie esso potesse sostenere) e quale fosse il costo per la sua sostituzione)” (cfr. pag. 2 della memoria di costituzione di AMIA).*

Sempre secondo la ricostruzione dei fatti resa da AMIA, Bazzanella avrebbe riscontrato tale richiesta fornendo telefonicamente i dati richiesti (cfr. *ibidem*, nonché la dichiarazione resa dalla dott. Laura Savorè, addetta all'Ufficio Affari generali di AMIA, dove si

afferma - tra l'altro - che *“la maggior parte delle ditte ha dato riscontro scritto alla sopraccitata richiesta e sono state, altresì, tutte contattate telefonicamente al riguardo. Altre ditte hanno confermato telefonicamente il dato già riportato nell’offerta. La ditta Bazzanella ha comunicato telefonicamente il costo del tamburo e il numero di copie che lo stesso è in grado di sostenere. Tali dati sono stati forniti dal Sig. Cavalli della precitata Ditta”*: cfr. doc. 2 di parte resistente prodotto in data 21 luglio 1995 e riprodotto quale doc. 1 dalla stessa parte in data 28 dicembre 2006).

Secondo AMIA, dalle indicazioni telefoniche ottenute da Bazzanella risulterebbe pertanto che il costo del tamburo del prodotto offerto dalla medesima ricorrente sarebbe pari a Lire 1.3446.000.-, nel mentre *“la durata del tamburo in copie”* sarebbe a sua volta pari a n. 360.000 (cfr. doc. 9 di parte ricorrente).

Per contro, Bazzanella afferma di non aver mai dato riscontro, neppure nelle vie brevi, alla nuova richiesta pervenuta da AMIA (cfr. pagg. 4 e 8 dell’atto introduttivo del presente giudizio).

Con ulteriore telefax n. 8009276 dd. 23 maggio 1995 AMIA ha significato alle quattro imprese che avevano presentato le offerte più convenienti, ivi dunque compresa Bazzanella, quanto segue: *“Oggetto: Rilancio offerte fotocopiatrici. Da una dettagliata valutazione delle offerte proposte sono risultate essere quattro le ditte che propongono il migliore costo complessivo della fotocopiatrice. Al fine di pervenire ad una equa aggiudicazione si chiede a codesta rispettabile Ditta un rilancio d’offerta, considerando che i parametri*

valutati, ai fini del costo complessivo, sono: costo fotocopiatrice; costo complessivo per manutenzione di tipo assicurativo per il periodo di 4 anni (indicare se nell'anno di garanzia è da considerare o meno il costo di manutenzione); costo tamburo; numero di copie che un tamburo è in grado di sostenere riferito a 3.000.000 di copie. L'offerta complessiva e per singole voci dovrà pervenire, anche tramite fax, presso la sede dell'AMIA entro le ore 12.00 del giorno 27 maggio 1995” (cfr. doc. 7 di parte ricorrente).

Con nota dd. 25 maggio 1995 Bazzanella, a sua volta, ha rappresentato ad AMIA quanto segue: *“Siamo sconcertati nel ricevere il Vostro fax del 24 maggio 1995 nel quale ci chiedete un rilancio della nostra precedente offerta. Vi ricordiamo che nella Vostra richiesta del 20 aprile 1995 era precisato che la fornitura veniva assegnata all'azienda che avesse offerto le condizioni più convenienti. All'apertura delle buste, davanti a molti testimoni, la nostra offerta è risultata la più conveniente per cui non capiamo il Vostro tergiversare. Vi invitiamo quindi a procedere secondo quanto da Voi precisato al punto due”* della lettera di invito. *“Alla luce di quanto sopra, si fa presente che non si ravvisano i casi per procedere a trattativa privata di cui all'art. 61 del D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902, in quanto prezzo e caratteristiche rispecchiavano la determinazione della prima gara informale. In difetto ci riserviamo di avviare qualsiasi iniziativa atta a tutelare i nostri interessi. Distinti saluti”* (cfr. *ibidem*, doc. 8).

Con processo verbale n. 2 dd. 27 maggio 1995 la Commissione

giudicatrice, dopo aver rilevato “*che la Ditta Bazzanella non ha prodotto offerta in ribasso, per cui è da ritenersi valida quella precedentemente proposta pari a Lire 35.268.000 + I.V.A.*”, ha disposto l’aggiudicazione a favore della Office Automation S.r.l., che ha offerto la fornitura di una fotocopiatrice INFOTEC 9365DZ a Lire 23.940.000.-+ I.V.A., con manutenzione di tipo assicurativo articolata su due anni di garanzia omnicomprensiva senza altri costi di manutenzione, canone annuo di Lire 950.000.- + I.V.A. e costo complessivo per 4 anni pari a Lire 1.900.000.- + I.V.A. e sostituzione gratuita dei tamburi fino ad un totale di 3.000.000 di copie (cfr. doc. 9 di parte ricorrente).

1.2. Ciò posto, con il ricorso in epigrafe Bazzanella chiede l’annullamento degli atti della gara, limitatamente alla deliberazione n. 151/13 dd. 1 giugno 1995 della Commissione amministratrice dell’Azienda Municipalizzata di Igiene Ambientale (AMIA) di Verona e limitatamente agli atti della Commissione di gara successivi al 12 maggio 1995, con la quale è stato aggiudicato alla Office Automation S.r.l. il contratto per la fornitura della macchina fotocopiatrice e l’appalto del relativo servizio di assistenza.

In subordine, la medesima ricorrente chiede l’annullamento di tutti gli atti dell’anzidetta gara, ivi segnatamente compresa la deliberazione della Commissione amministratrice dell’AMIA n. 67/5 dd. 9 marzo 1995 recante l’indizione della gara anzidetta; nonché, in ogni caso, di qualsivoglia atto presupposto e conseguente.

Con un primo ordine di censure Bazzanella deduce l’avvenuta

violazione di legge con riferimento alle norme di gara, nonché eccesso di potere per disparità di trattamento ed illogicità, per carenza di motivazione e per travisamento dei fatti.

A tale riguardo la ricorrente reputa che AMIA abbia illegittimamente alterato nel corso del procedimento i criteri per l'acquisizione degli elementi delle offerte fissati dalla lettera di invito, posto che per effetto dei fax susseguentemente inoltrati dopo l'apertura delle buste recanti le offerte economiche il requisito della capacità operativa dell'apparecchiatura è stato portato da 2.000.000 a 3.000.000 di copie e che per il canone annuo per il servizio quadriennale di assistenza è stato chiesto di precisare se nell'anno di garanzia deve essere considerato, o meno, il costo di manutenzione, segnatamente comportando tale variazione una detrazione dall'importo complessivo del canone originariamente proposto di una o addirittura di due annualità di canoni (quest'ultima ipotesi segnatamente ricorrerebbe per Office Automation).

Sempre in tal senso, la ricorrente evidenzia che la lettera di invito testualmente contemplava la presentazione delle offerte *“in busta chiusa con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura”* della busta medesima, nel mentre per il susseguente rilancio delle offerte è stato pure ammesso l'utilizzo del telefax, abbandonando in tal modo la precedente e garantista regola della segretezza.

Con un secondo ordine di censure la ricorrente deduce l'incompetenza a provvedere da parte della Commissione di gara, essendo la determinazione di acquisire offerte migliorative di

competenza della Commissione amministratrice di AMIA, a' sensi dell'art. 58 del D.P.R. 902 del 1986.

Con un terzo ordine di censure la ricorrente deduce eccesso di potere per carenza di motivazione ed illogicità, per errore e travisamento dei fatti, nonché per contraddittorietà, affermando l'erroneità dei dati relativi al costo e alla tiratura del tamburo del prodotto da essa offerto, così come considerati in sede di riesame delle offerte.

Bazzanella rileva, altresì, che i risultati della nuova verifica compiuta dalla Commissione giudicatrice non risultano supportati, anche per gli altri ricorrenti, da idonea documentazione, del resto neppure citata nel verbale di gara.

Con un quarto ordine di censure la ricorrente deduce ulteriore eccesso di potere per sviamento, carenza di motivazione ed illogicità richiamandosi al principio secondo il quale ulteriori trattative per ottenere un risultato più conveniente possono essere avviate dall'Amministrazione che ha indetto la gara soltanto con il concorrente che ha presentato la migliore offerta (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 25 febbraio 1991 n. 195): principio che risulterebbe nella specie violato, stante il fatto che la Commissione giudicatrice si è rivolta, senza idonea motivazione, a più concorrenti al fine di ottenere un rilancio della loro offerta.

Con il quinto ordine di censure la ricorrente deduce l'avvenuta violazione dell'art. 61 del D.P.R. 902 del 1986 e dell'art. 41 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, affermando che nella specie non

sussisterebbero i presupposti per esperire un procedimento di scelta del contraente a mezzo di trattativa privata.

Con il sesto ordine di censure la ricorrente deduce, da ultimo, l'avvenuta violazione dell'art. 59 del D.P.R. 902 del 1986, rilevando che la deliberazione della Commissione amministratrice recante l'indizione della gara di per sé non reca la nomina dei componenti della Commissione giudicatrice della stessa, né consta che a ciò la medesima Commissione amministratrice abbia provveduto al riguardo con atti successivi.

3. Si è costituita in giudizio l'AMIA, replicando puntualmente alle censure avversarie e concludendo per la reiezione del ricorso.

4. Non si è, viceversa, costituita in giudizio la controinteressata Office Automation.

5. Con ordinanza n. 1221 dd. 27 luglio 1995 la Sezione ha respinto la domanda di sospensione cautelare degli atti impugnati avanzata da Bazzanella, rilevando che *“le prospettive, allo stato, di un esito favorevole del ricorso”* non erano *“tali da giustificare l'accoglimento dell'istanza di sospensione”*.

6. Nell'imminenza della trattazione del merito di causa, entrambe le parti costituite hanno prodotto memorie insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

7. Alla pubblica udienza dell'1 febbraio 2007 la causa è stata trattenuta per la decisione.

8.1. Tutto ciò premesso, il Collegio reputa di non discostarsi dall'orientamento a suo tempo assunto dalla Sezione nella precedente

fase cautelare del giudizio e che, pertanto, il ricorso in epigrafe debba essere respinto.

8.2. Va, innanzitutto, evidenziato che la lettera di invito diramata alle imprese in esecuzione della deliberazione della Commissione amministratrice n. 67/5 dd. 9 marzo 1995 reca la seguente intestazione: *“Gara informale a trattativa privata per l’acquisto di una macchina fotocopiatrice”*.

Invero, nella risoluzione della fattispecie in esame – che risale, comunque, ad epoca che ampiamente precede l’entrata in vigore del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, recante l’approvazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – va tenuto presente che, se una trattativa privata è preceduta da una gara informale, posta in essere secondo le regole concorsuali (offerta in busta chiusa e sigillata, importo massimo dell’offerta, ecc.), le prescrizioni dettate al riguardo sono vincolanti sia per la stazione appaltante sia per le imprese concorrenti, come in tutti i casi in cui la Pubblica Amministrazione disciplina in via preventiva l’esercizio delle proprie potestà discrezionali (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. V, 25 febbraio 1997 n. 192).

Rimane, peraltro, in ogni caso fermo il principio che la gara informale svolta nell’ambito di una trattativa privata lascia comunque all’amministrazione alcuni margini di scelta in ordine alla decisione di attribuire il contratto (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. V, 18 marzo 2003 n. 1425).

Nel caso di specie, la Commissione giudicatrice della gara ha rilevato- come si è visto - nella sua prima seduta la necessità di procedere ad *“una dettagliata ed approfondita comparazione delle diverse proposte tecnico-economiche”*, ed ha conseguentemente chiesto con un primo telefax inoltrato a tutte le imprese concorrenti il numero di copie che il tamburo installato sulle fotocopiatrici rispettivamente offerte poteva supportare, nonché il relativo costo di sostituzione.

E' evidente che tale iniziativa assunta dalla Commissione giudicatrice, proprio perché rivolta a tutte le imprese che avevano presentato offerte, non ha infranto il principio generale della parità di trattamento tra le imprese partecipanti al procedimento di scelta del contraente; e risulta altrettanto evidente che l'iniziativa stessa non è stata ispirata dall'intento di danneggiare un determinato concorrente a discapito di altro, trovando – per contro – il proprio fondamento nella volontà di assicurare ad AMIA il maggior vantaggio possibile a fronte di talune consistenti maggiorazioni di prestazioni offerte rispetto alla prescrizione della lettera di invito dai vari modelli proposti (3.000.000 di copie rispetto ai 2.000.000 previsti) non accompagnate – peraltro - da una chiarificazione sui relativi costi.

Risulta altrettanto assodato che l'esito di tale iniziativa si è conclusivamente risolto a favore di AMIA e, quindi, risulta del tutto conforme nel suo contenuto al pubblico interesse, che – viceversa – non sarebbe stato perseguito aggiudicando la fornitura e la conseguente manutenzione a Bazzanella, ossia ad una concorrente che

aveva proposto una prima offerta apparentemente più conveniente delle altre, ma che ha significativamente poi rinunciato a renderla obiettivamente più conveniente allorquando la parte pubblica ha chiesto il costo del tamburo e precisazioni sul costo della manutenzione.

In tal modo, quindi il preventivo della ricorrente è risultato di quasi 5 milioni superiore rispetto al preventivo della controinteressata.

Va soggiunto che, sempre in tale contesto, legittimamente AMIA ha chiesto, con un secondo fax, alle sole imprese che avevano presentato le offerte migliori di rilanciare ulteriormente le stesse e che tale *chance* è stata data anche a Bazzanella allorquando è risultato che l'offerta da questa presentata in prima battuta non poteva definirsi come la più conveniente per la medesima AMIA.

Va anche rilevato che la stessa duttilità del “sistema” di aggiudicazione fondato sulla trattativa privata di per sé non vincolava l'Amministrazione aggiudicante a chiedere la presentazione di una miglioria soltanto all'impresa che sino a quel momento sembrava aver proposto l'offerta migliore: l'assunto formulato in senso contrario alla difesa di Bazzanella deriva, infatti, da giurisprudenza formatasi su fattispecie sensibilmente diversa, attinente all'aggiudicazione di appalti per servizi di tesoreria; né le relative pronunce risultano perentorie in ordine alla possibilità di un rilancio dell'offerta precedente rivolto a più imprese partecipanti al procedimento di scelta del contraente.

Risulta in ogni caso dirimente sul punto, ad avviso del Collegio, la

circostanza che AMIA, sempre nella rigorosa osservanza del principio generale di parità del trattamento tra i concorrenti, ha chiesto un rilancio alle quattro imprese collocatesi in posizione più favorevole; ed è parimenti dirimente la circostanza che Bazzanella non ha comunque aderito a tale richiesta di AMIA, evidentemente reputando non capiante per il proprio quadro economico un ribasso sulla propria precedente offerta.

Se così è, risulta pertanto del tutto inconferente ai fini del decidere lo stesso accertamento della fonte che ha fornito ad AMIA l'entità delle copie che potevano essere supportate dal tamburo installato sulla fotocopiatrice offerta da Bazzanella e il costo di sostituzione.

Il Collegio reputa, comunque, altamente probabile, in difetto di una smentita da parte di Bazzanella non già sulle modalità con le quali tali dati sarebbero stati forniti ad AMIA ma in ordine alla veridicità dei dati medesimi, che i fatti si siano svolti così come esposto dall'Amministrazione resistente: ma, a ben vedere, ciò risulta in ogni caso irrilevante a fronte della stessa, dichiarata volontà di Bazzanella di non partecipare comunque alla seconda fase della gara nell'erronea presupposizione di aver maturato una sorta di diritto all'aggiudicazione per il solo fatto che nella prima fase della gara informale la propria offerta era apparsa come la più conveniente.

Né può essere accolto il motivo di ricorso con il quale è stata dedotta la violazione dell'art. 58 del D.P.R. 902 del 1986 argomentando che sarebbe stata competente la Commissione amministratrice, e non già la Commissione giudicatrice della gara, a

deliberare in ordine all'opportunità di chiedere ai concorrenti un rilancio delle proprie offerte.

L'articolo in esame dispone, infatti, nel senso che “le gare sono indette con deliberazione della Commissione amministratrice, cui spetta anche la determinazione delle procedure da osservarsi per la stipula dei contratti”: e nel caso in esame il rilancio delle offerte nell'ambito di una gara per certo non sostanzia l' “indizione” di una nuova gara, ma consente di concludere il procedimento di scelta del contraente già indetto dalla Commissione amministratrice, e rientra pertanto a pieno titolo nella competenza attribuita al riguardo all'organo preposto all'espletamento della gara.

Va pure respinta la censura con la quale la ricorrente deduce l'avvenuta violazione dell'art.61 del medesimo D.P.R. 902 del 1986, laddove afferma che nella specie non sussisterebbero i presupposti per esperire la trattativa privata agli effetti dell'acquisizione della fotocopiatrice di cui trattasi.

L'art. 61 testè citato dispone, infatti, che “la Commissione amministratrice può deliberare il ricorso alla trattativa privata nei seguenti casi: 1) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non abbia dato luogo ad aggiudicazione; 2) per l'acquisto o noleggio o locazione di beni nazionali o esteri la cui produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti; 3) per l'acquisto e locazione di immobili; 4) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni o di servizi - dovuta a circostanze

imprevedibili ovvero alla necessità di far eseguire le prestazioni a spese ed a rischio delle ditte inadempienti - non consenta l'indugio della pubblica gara; 5) per l'affidamento di particolari studi, ricerche e sperimentazioni, richiedenti alta competenza tecnica o scientifica”.

Poiché nella deliberazione della Commissione amministratrice n. 67/5 dd. 9 marzo 1995, recante l'approvazione del contenuto della lettera d'invito, si fa espresso riferimento *“alla particolare tipologia del bene da acquisire, che necessita di valutazioni che non siano unicamente vincolate al solo parametro della convenienza economica, tali da sconsigliare il ricorso agli automatismi propri di una gara a licitazione privata”*, pare evidente che AMIA ha inteso segnatamente invocare a fondamento della propria determinazione di esperire la trattativa privata il disposto di cui al n. 2 del surriportato art. 61, laddove – per l'appunto – ciò si consente allorquando devono essere ricercati *“particolari requisiti tecnici”* ed un elevato *“grado di perfezione”*; né va sottaciuto che l'interpello nei confronti delle potenziali imprese fornitrici ha, nella specie, comunque travalicato i consueti limiti della trattativa privata, posto che sono state interpellate da parte di AMIA ben 32 imprese, e che 15 di queste hanno presentato la propria offerta.

Pertanto, nella sostanza, è stata apprestata da parte dell'Amministrazione aggiudicante la massima garanzia di partecipazione ad un consistente numero di imprese del settore, e ciò – quindi - alla stessa guisa di una procedura per licitazione privata.

Da ultimo, va pure respinta la censura secondo la quale la

Commissione giudicatrice della gara non sarebbe stata nominata mediante un provvedimento formale da parte della Commissione amministratrice.

A tale riguardo va infatti rilevato che l'art. 3 dell'allora vigente regolamento AMIA per l'esecuzione di spese ed alienazioni con il sistema in economia contemplava, all'art. 3, la competenza del Direttore dell'Azienda ad aggiudicare i relativi contratti: e ciò, nella specie, è puntualmente avvenuto, posto che la Commissione – in forza di quanto si legge nei relativi processi verbali – non ha operato quale organo collegialmente chiamato a determinarsi in ordine alla gara, ma quale organo composto dal suo Presidente, coincidente con la persona dell'allora Direttore dell'Azienda, da un Segretario (la predetta dott. Laura Savorè) e da un testimone (Sig. Giannantonio Guerra).

Nei medesimi processi verbali ogni funzione decisoria è espressamente riferita al solo Presidente, e non viene pertanto ascritta anche alla volontà del Segretario (che ha conseguentemente formato soltanto i verbali medesimi) e del testimone (il quale, a sua volta, ha soltanto presenziato alle relative operazioni).

Discende, pertanto, da tutto ciò che il solo Direttore dell'Azienda, nella piena conformità alla previsione del regolamento anzidetto, si è determinato in ordine all'aggiudicazione di cui trattasi.

9. Le spese e gli onorari del giudizio possono essere integralmente compensati tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima sezione,

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo **respinge**.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 1° febbraio 2007.

Il Presidente

l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....n.....

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione